



**L'attrice, rivoltasi all'ufficio postale al fine di denunciare lo smarrimento di buoni fruttiferi, veniva a conoscenza che gli stessi, recanti la firma dell'avente diritto, erano stati rimborsati. Pertanto, rilevata la falsità della firma nonché la mancata annotazione degli estremi di un valido documento della persona presentatasi allo sportello per il pagamento, proponeva formale denuncia presso il locale comando dei Carabinieri. Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha ritenuto la esclusiva responsabilità dell'ufficio postale per non aver adempiuto al minimo onere di diligenza consistente, appunto, nell'identificare il presentatore dei buoni e nell'annotare gli estremi di un valido documento di riconoscimento (Giudic e di Pace di Ottaviano - sentenza 15.10.2012)**

---



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## **IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO**

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

nella causa civile, iscritta al n° 5049 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2011, riservata a sentenza all'udienza del 15.10.2012, avente ad oggetto rimborso somme

### **Tra**

PPP Ccc, nata il <...> ad Ottaviano e residente in <...>, 60 ( C.F. <...>), rappresentata e difesa, congiuntamente e separatamente, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Ggg III e LII III presso i quali elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

<...>

( pec: ggg.@pecavvocatinola.it —lll @ pecavvocatinola.it — fax 081/00000);

**Attrice**

**E**

Poste Italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Europa, 190 ( C.F. 01114601006) e con Agenzia n. <...> in <...>;

**Convenuti Contumaci**

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 15.10.2012.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge numero 69 del 18.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, della citata legge.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia della S.p.A. Poste Italiane e Poste Italiane Agenzia di <...>, che pur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

Ancora in via preliminare rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva *legittimati o ad causam*

delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta. Per un più agevole approccio al *thema decidendum*

rileva osservare che il caso in esame ha ad oggetto la domanda di condanna della S.p.A. Poste

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

Italiane, previa declaratoria di anti giuridicità del comportamento del funzionario dell'Agenzia delle Poste di

<...>

, al rimborso della somma di € 3.000,00 pari al valore di tre Buoni Fruttiferi Postali.

PPP Ccc, a fondamento della sua domanda, deduceva di essere portatrice di tre Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'Ufficio Postale di <...>, Agenzia n. <...>, il 09.04.2005, distinti rispettivamente dal n. xxxxxx; yyyyyy e zzzzzzzz, ciascuno dell'importo di € 1.000,00 e cointestati alla Sig.ra Aaa Mmm.

L'istante affermava che non avendoli rinvenuti e credendo in un loro smarrimento, si rivolgeva all'Ufficio Postale emittente per denunciarne lo smarrimento e ricevere le informazioni circa le formalità da attivare per ottenere il rilascio del duplicato. Deduceva che il funzionario, fatta l'interrogazione, tramite computer, informava che i buoni erano stati pagati.

PPP Ccc dichiarava che, alla richiesta di spiegazioni, il funzionario rispose che non poteva dare, per privacy, ulteriori notizie circa la persona alla quale era stato effettuato il pagamento, e che immediatamente formulava richiesta di copia dei buoni, al fine di risalire al soggetto al quale erano stati rimborsati.

Affermava, ancora, che, espletata la pratica, l'Ufficio Postale di Ottaviano, rilasciava le fotocopie del solo retro dei buoni fruttiferi, dai quali rilevava che gli stessi erano stati rimborsati il

**Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

10.11.2006 con firma dell'avente diritto PPP Ccc, e che, rilevata la falsità delle firme perché non conducibili alla sua mano scrivente, nonché la mancata annotazione degli estremi di un valido documento della persona presentatasi allo sportello, faceva immediata denuncia, anche alla Procura della Repubblica correttamente ai Carabinieri di

<...>

) in data 26.04.2010.

PPP Ccc, affermava, infine, che era rimasto senza esito il reclamo inoltrato sia con raccomandata A/R alle Poste Italiane - Ufficio Gestione Reclami, sia con modello telematico.

Ricostruita la vicenda, quanto al merito, rileva osservare che la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

In primo luogo si evidenzia la responsabilità dell'Ufficio Postale di Ottaviano che ha rimborsato i buoni fruttiferi ad una persona non identificata. Invero, in calce alla copia dei buoni non risultano annotati gli estremi di un valido documento della persona alla quale sono stati rimborsati i buoni. Da ciò ne discende che l'Ufficio Postale non ha effettuato i controlli necessari a garantire l'effettivo titolare del diritto, esercitando il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo agli opportuni accertamenti ( identificazione) e se del caso rifiutando il rimborso. Nel caso di specie, come già detto, sulla copia dei tre buoni postali non risulta annotato il documento della persona che, presentatasi allo sportello, a nome di PPP Ccc, ha richiesto il rimborso dei tre buoni postali.

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

Per tali fatti parte attrice ha sporto denuncia ai Carabinieri di <...>, previo reclamo inoltrato alle Poste Italiane sia con raccomandata A/R che con modulo telematico. Nel pagamento dei predetti titoli, l'ufficio postale avrebbe dovuto adempiere al minimo onere di diligenza che consiste nell'identificare il presentatore e nell'annotare gli estremi di un documento di riconoscimento. In mancanza di tali adempimenti la S.p.A. Poste Italiane rimane responsabile di quanto pagato al presentatore (Cass. 03.05.1999, n. 4389; Trib. Milano 15.09.1986, in BBTC 1988, II, 257).

Precisato quanto sopra, rileva osservare che l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alle copie dei tre buoni postali.

A fronte di tale disconoscimento la S.p.A. Poste Italiane non ha proposto istanza di verifica della sottoscrizione disconosciuta dalla PPP Ccc.

Dai superiori rilievi consegue che la mancata verifica della sottoscrizione apposta in calce ai suddetti buoni esclude l'efficacia probatoria dei documenti che non possono essere attribuiti all'attrice, che appare come autore della sottoscrizione.

Per quanto esposto la S.p.A. Poste Italiane, con Agenzia n. <...> in <...> va condannata al rimborso in favore dell'attrice della complessiva somma di € 3.000,00, oltre interessi, come da convenzione che regola l'emissione dei buoni, dal 10.11.2006 alla domanda, nonché sulla somma liquidata all'attualità gli ulteriori interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, contenuto nel D.M. del 20/07/12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012, del valore del decisum, della natura della controversia, dell'attività professionale svolta dal Procuratore e del numero delle parti in causa.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP Ccc nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante p.t., e con Agenzia n.

<...>

in

<...>

,così provvede:

1) accertata la responsabilità esclusiva della S.p.A. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante p.t. e con Agenzia n. <...> in <...>, condanna la stessa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di PPP Ccc



**Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---

, della somma di € 3.000,00, oltre interessi come in motivazione;

2) condanna la S.p.A. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante p.t. e con Agenzia n. 40084 in Ottaviano, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.650,00, di cui € 150,00 per spese, € 1.500,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori costituiti.

Così deciso in Ottaviano, il 15.10.2012

Il Giudice di Pace

dott.ssa Assunta Ventimiglia

**Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Sabato 16 Febbraio 2013 00:00

---